



SIAF - SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI

Corso Federico II n. 72

(piano secondo, int. 1)

67100 L'Aquila

Codice Fiscale: 93118240667

Mail segreteria nazionale@siafinanziari.it

PEC: segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it

Cell. 3292605371

**Al Comandante Generale della
Guardia di Finanza
Gen. C.A. Andrea De Gennaro**

Tramite PEC

Illustre Comandante Generale,

come è noto il ricongiungimento degli appartenenti al Corpo, con coniugi che prestano servizio in un'Amministrazione Pubblica (in special modo se del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico), così come anche le assegnazioni ai sensi dell'art. 42 bis del Testo Unico Maternità e Paternità, nonché i trasferimenti per assistenza a familiari disabili, hanno la necessità di trovare un necessario bilanciamento tra tutela costituzionale della famiglia, esercizio della genitorialità e assistenza ai disabili, con l'autonomia e il buon funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene pacifico come sul piano dell'opportunità, qualora due coniugi lavorino per amministrazioni diverse a centinaia di chilometri l'uno dall'altro, ad esempio, la distanza che si viene a creare non sia soltanto un freddo dato numerico o statistico, ma una questione che impatta direttamente sulla qualità della vita delle persone coinvolte e, a lungo andare, qualora sottovalutata, anche condizione che possa alimentare effetti deleteri sui rapporti personali, coniugali e persino sulla sfera psicologica dei singoli.

Siamo tutti ben consapevoli, come sul piano costituzionale gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconoscano alla famiglia una specifica tutela e impongano allo Stato, in linea generale, di agevolarne l'attuazione, seppur in un sinergico bilanciamento con le esigenze e il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

A questi principi si affiancano, inevitabilmente, gli articoli 2 e 3 della Costituzione, dai quali discendono, rispettivamente, la tutela delle formazioni sociali e il principio di uguaglianza e ragionevolezza.

Il rapporto di lavoro pubblico, invece, è senz'altro assistito dall'articolo 97 della Costituzione, che impone il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

È proprio dal necessario bilanciamento tra questi valori che nasce la questione del ricongiungimento dei coniugi lavoratori nel pubblico impiego e, in special modo, nel comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, anche in forza della specificità di status e d'impiego, sancita dalla Legge 183/10, alla quale sottostanno.

Proprio a seguito del riconoscimento da parte della Corte Costituzionale del principio che afferma come l'unità familiare costituisca un valore di rilievo costituzionale del quale tenere conto, seppur nel rispetto del bilanciamento con gli interessi e l'organizzazione della Pubblica Amministrazione, che la famiglia non può essere considerata completamente avulsa ed estranea rispetto all'organizzazione e alle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni.

Più volte il Giudice delle Leggi, infatti, con vari orientamenti, ha evidenziato che la tutela dell'unità familiare può giustificare, senz'altro, una contrazione delle esigenze organizzative della pubblica amministrazione, a condizione che tale limitazione sia frutto di un ragionevole bilanciamento tra gli interessi costituzionali in gioco, nonché rispettosa del buon andamento della P.A. nel suo complesso e non soltanto dell'interesse della singola Amministrazione che subisce il trasferimento del dipendente.

La Costituzione pone, infatti, un obbligo di tutela della famiglia e della sua integrità e impone che le scelte legislative e amministrative che incidano sull'unità familiare siano ragionevoli e rispettose del necessario bilanciamento con altri interessi costituzionali.

Ne consegue che, di fatto, l'amministrazione non può respingere una domanda di ricongiungimento familiare limitandosi a richiamare genericamente le proprie esigenze organizzative quando il lavoratore invochi una disposizione che gli attribuisce una posizione giuridica tutelata.

Anche sul fronte delle istanze di trasferimento ai sensi dell'art.42 bis, decreto legislativo n. 151 del 2001, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui limitava il trasferimento alla provincia o regione nella quale l'altro genitore esercitava la propria attività lavorativa, escludendo la possibilità di considerare anche la provincia o regione nella quale fosse fissata la residenza della famiglia, proprio a rafforzamento di quella tutela della famiglia e dell'esercizio della genitorialità in precedenza enucleata.

Il principio costituzionale che emerge, pertanto, mette alla luce, in modo inequivocabile, come la separazione dei coniugi, dei minori da un genitore o dei portatori di disabilità con grave handicap da familiari che debbano fornire assistenza, a causa di esigenze lavorative, costituisce un elemento essenziale verso il quale le amministrazioni non possono rimanere indifferenti, nella pacifica considerazione che la tutela dell'unità familiare può comportare una compressione delle esigenze della singola amministrazione, quando ciò rappresenti il risultato di un ragionevole bilanciamento.

In sostanza, la distanza chilometrica tra i luoghi di lavoro tra due coniugi appartenenti ad Amministrazioni pubbliche diverse, non può essere liquidata come una mera questione di sedi di servizio o fisiologica destinazione in città diverse, ma va considerata come una tematica dentro la quale devono trovare il giusto bilanciamento tre principi fondamentali: diritto al lavoro, tutela della famiglia e buon andamento della pubblica amministrazione.

Un'impostazione concettuale eccessivamente rigida, nonché la ricerca di motivi ostativi o di cavilli giuridici da anteporre ogni volta alle istanze che, soventi, vengono presentate dal personale del Corpo, pertanto, troppo spesso anche in fase di contenzioso, risulta senz'altro irragionevole e inopportuna rispetto alla stessa finalità di tutela della famiglia, della genitorialità e dell'assistenza a familiari con grave disabilità.

Oggi, nonostante siano diverse le istanze di ricongiungimento familiare accordate dall'Amministrazione al personale del Corpo richiedente, ai sensi dell'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 o di assegnazione ai sensi dell'art 33 comma 5 della legge 104/92, si registra, tuttora, un numero altrettanto significativo di dinieghi, diversi dei quali peraltro oggetto di contenzioso giurisdizionale, spesso a causa degli organici o perché le condizioni familiari o di salute documentate non sono ritenute meritevoli, verso istanze di trasferimento avanzate da colleghi che vivono veri e propri drammi.

Altro capitolo dolente, sono i ricongiungimenti tra appartenenti al Corpo e coniugi che prestano servizio in altre Amministrazioni del Comparto difesa e sicurezza e del Soccorso Pubblico, per i quali da anni si ricerca in ogni ambito una logica e necessaria soluzione.

Dietro un diniego verso una "pratica di assegnazione" ritenuta non meritevole, c'è sempre il volto umano delle persone, con le loro sofferenze e con i tanti disagi, incomprensioni e, spesso, veri e propri drammi familiari, che aumentano e si incancreniscono, giorno dopo giorno, portando con sé effetti che si riversano, inevitabilmente, anche sui singoli appartenenti al Corpo e sulla loro serenità mentale.

La scrivente Organizzazione Sindacale, in conclusione, proprio perché riceve ogni giorno gli appelli accorati di tantissimi colleghi che vivono condizioni del genere, la invita a considerare la presente come un vero e proprio stimolo verso una profonda riflessione che possa portare a rendere, maggiormente effettivo e fruibile, l'esercizio della mobilità per le casistiche evidenziate, ove necessario anche mediante la copertura temporanea delle carenze d'organico che dovessero venirsi a creare con altro personale in ferma prefissata, non solo per meglio soddisfare un principio Costituzionale, ma anche per dare un maggiore segnale di vicinanza e umanità, da parte dell'Amministrazione, verso le particolari esigenze e i veri e propri drammi che spesso si trova a vivere il personale del Corpo.

Distinti Saluti

L'Aquila 18 agosto 2026

Il Segretario Generale Nazionale
Eliseo Taverna

